



Enti locali & Federalismo



IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

La Consulta demolisce uno dei punti più discussi della manovra 2010. Riflessi sulla legge di stabilità

Contributo di solidarietà bocciato

Il taglio agli stipendi di dirigenti p.a. e toghe è incostituzionale

DI LUIGI OLIVERI

Brutto colpo per i conti pubblici: quella sorta di contributo di solidarietà chiesto dalla legge finanziaria estiva del 2010 a magistrati e dirigenti pubblici è incostituzionale. Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza 11 ottobre 2011, n. 223, che dunque demolisce uno dei punti qualificanti della manovra tremontiana disciplinata dall'articolo 9 della legge 122/2010. E probabilmente le conseguenze della pronuncia della Consulta avranno ricadute sulla legge di stabilità, che nel frattempo è stata varata dal governo.

Tagli agli stipendi dei magistrati. La Consulta ha rilevato in primo luogo l'incostituzionalità dell'articolo 9, comma 22, della legge 122/2010: in primo luogo nella parte in cui dispone che ai magistrati non siano erogati, senza possibilità di recupero, gli accenti degli anni 2011, 2012 e 2013 e il conguaglio del triennio 2010-2012, fissando ulteriormente un blocco degli accenti fino al 2015; in secondo luogo, laddove non esclude il blocco degli adeguamenti retributivi al personale non contrattualizzato, disposti dal comma 21; infine, nella parte in cui prevede che l'indennità speciale prevista dall'articolo 3 della legge 27/1981, sia ridot-

ta del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del 32% per l'anno 2013. La sentenza spiega che in termini generali non è da escludere che il legislatore, per rispondere ad esigenze finanziarie, possa anche intervenire con misure di contenimento della spesa legata alle retribuzioni dei magistrati. Tuttavia, ciò entro limiti che ne garantisca l'indipendenza, la quale si realizza anche mediante sistemi non discrezionali di progressione di carriera e di determinazione e adeguamento del trattamento economico. In modo che i magistrati non siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri.

La legge 122/2010, invece, è andata oltre i limiti e vincoli ipoteticamente ammissibili, con contenuti anche parzialmente retroattivi ma, in particolare, laddove inficia gli strumenti di adeguamento automatico, finalizzati a garantire la posizione di indipendenza della magistratura.

Dirigenti pubblici. La scure della Corte costituzionale cade anche sull'articolo 9, comma 2, della legge 122/2010, ai sensi del quale i trattamenti economici dei dirigenti pubblici superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5% per la parte eccedente, riduzione che sale al 10% per la parte eccedente 150.000 euro.



Secondo la sentenza, la decurtazione assume, a ben vedere, tutta la veste di una vera e propria imposizione tributaria e non una modificazione del rapporto di lavoro, tale da giustificare una variazione sinallagmatica della retribuzione. La Corte costituzionale sottolinea che le amministrazioni pubbliche debbono versare quanto risparmiato allo stato, senza per altro differenziare la disciplina per le amministrazioni (territoriali o meno) non statali, le quali finiscono per essere solo un sostituto di imposta, non traendo alcun beneficio dall'applicazione della decurtazione.

Ulteriore conferma di una costituzionalmente illegittima imposizione tributaria derivante dall'articolo 9, comma 2, è la permanenza degli obblighi previdenziali al lordo della «riduzione» (terzo periodo dell'impugnato comma 2, è la previsione che la riduzione non opera ai fini previdenziali: ciò dimostra «che la temporanea decurtazione del trattamento economico integra, in realtà, un prelievo a carico del dipendente pubblico e non una modificazione (peraltro unilaterale) del contenuto del rapporto di lavoro, alla quale avrebbe dovuto necessariamente conseguire».

re, secondo ragionevolezza, una corrispondente modificazione di tali obblighi». Dunque, la legge 122/2010 ha creato una vera e propria «imposta speciale» applicabile solo ai pubblici dipendenti di qualifica dirigenziale, violando il principio di eguaglianza.

Ricadute. La decisione della Consulta giunge non del tutto inaspettata, né desta troppe sorprese. In effetti, l'articolo 9, commi 2, 21 e 28, della legge 122/2010 ha agito in maniera eccessivamente spregiudicata, sul piano costituzionale, nel tentativo di rastrellare dalle spese di personale risorse da risparmiare. La violazione dei principi di eguaglianza era stata resa ancora più evidente quando il Parlamento non approvò alcun prelievo di solidarietà nell'ambito del lavoro privato. Il momento nel quale la sentenza giunge è, tuttavia, molto delicato. Proprio mentre il governo allestiva una legge di stabilità tesa ad inasprire altri contenuti dell'articolo 9 della legge 122/2010 (quelli connessi al congelamento della contrattazione). Gli importi complessivi non sono particolarmente elevati, trattandosi di norme più che altro simboliche. Tuttavia, gli enti dovranno fare i conti con un esborso imprevisto, proprio mentre le risorse sono progressivamente ridotte.

© Riproduzione riservata

LEGGI DI STABILITÀ/ COMUNI E COSTRUTTORI LANCIANO L'ALLARME SUI TAGLI

Le accise sulla benzina finanzieranno il trasporto locale

Trasporto pubblico locale finanziato dalle accise sulla benzina. È questa la soluzione individuata dal ddl di stabilità 2013 per assicurare il concorso dello stato agli oneri del tpl (compreso quello ferroviario). Verrà costituito un fondo ad hoc e lo strumento tecnico per alimentarlo sarà una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio e sulla benzina. L'aliquota sarà determinata entro il 31 gennaio 2013 in modo da assicurare una dotazione complessiva del trasporto pubblico locale pari a 1,6 miliardi per il 2013. Entro il 31 gennaio prossimo saranno definiti i criteri con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del fondo. Tra i parametri da considerare ci sarà il rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi.

Le regioni, nonostante il dimezzamento dei tagli al fabbisogno sanitario nazionale (ammonteranno a 600 milioni

nel 2013) assistono a un peggioramento degli obiettivi previsti dalla spending review che passano da 1 a 2 miliardi per gli enti a statuto ordinario e da 1,2 a 1,7 miliardi (2 miliardi nel 2014) per i territori autonomi. Ma ancora una volta il conto più salato rischiano di pagarlo i comuni a cui Monti chiede 500 milioni in più rispetto ai 2 miliardi di tagli individuati dalla spending review. L'Anci ieri ha lanciato l'allarme. «Il sistema dei comuni non è in grado di supportare tagli lineari per 2,5 miliardi», ha ammonito il presidente **Graziano Delrio**. «Chiediamo con forza», ha proseguito Delrio, «che i 2,5 miliardi di sacrifici che i comuni subiranno nel 2013 e nel 2014 siano considerati, come per il 2012, come obiettivi di riduzione del debito e non come tagli lineari, anche per i piccoli comuni che dal prossimo anno saranno soggetti al Patto di stabilità».

I comuni hanno col Mef altri conti in



Graziano Delrio

sospeso. Mancano all'appello 500 milioni di introiti Imu per i quali, auspica Delrio, «bisogna arrivare a una soluzione entro l'anno, altrimenti molti enti si ritroveranno con buchi di bilancio inge-

stibili». In secondo luogo, spiega il sindaco di Reggio Emilia, «i comuni che dal prossimo anno saranno obbligati a fare le gestioni associate devono essere esentati dal Patto di stabilità: è un incentivo alle Unioni, ma anche una necessità per far quadrare i bilanci».

Preoccupazione per i tagli in vista per gli enti locali è stata espressa anche dai costruttori edili che temono un'ulteriore contrazione degli investimenti in infrastrutture. L'allarme sarà lanciato oggi a Bari nel corso del convegno annuale dell'Ance Puglia. «I comuni pagheranno il 45% di questo nuovo irrigidimento», ha osservato il presidente **Salvatore Matarrese**. «Continueranno ad avere difficoltà a pagare le imprese ed è ragionevole attendersi che rimanderanno le decisioni di investimento proprio per evitare l'insorgere di ulteriori debiti».

Francesco Cerisano